



Città di Novate Milanese

Provincia di Milano

DOMANDA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ Prov. _____

in Via/Piazza _____ n. _____

recapito telefonico: abitazione _____ cellulare _____

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Professione _____

Titolo di studio _____

conseguito presso _____

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

per le Corti di Assise

per le Corti di Assise di Appello

CHIEDE

l'iscrizione in tali elenchi.

Firma del richiedente

Data _____

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di assise - I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello - I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.